

Decreto Correttivo-Ter della Riforma Fiscale. Testo, relazione e sintesi delle novità in arrivo

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. ([Atto n. 292](#)).

Aggiornamento del 19 dicembre 2025

[È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 294 del 19 dicembre 2025](#) il decreto legislativo del 18 dicembre 2025, n.192, recante: «*Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti*». Il decreto delegato è entrato in vigore dal 20 dicembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella predetta *Gazzetta Ufficiale* (cfr. art. 20 del D.Lgs. n. 192/2025). Tuttavia, per la sua applicazione sono previste specifiche decorrenze.

Si allega, di seguito, il [testo](#), accompagnato da una breve sintesi e [dalle Relazioni \(illustrativa e tecnica con ATN e AIR\)](#).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. [\(Atto n. 292\)](#).

Lo [schema di decreto legislativo](#) è emanato in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il provvedimento delegato “correttivo”) apporta ulteriori modifiche alle discipline in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, statuto dei diritti del contribuente, già incise dai decreti legislativi di attuazione della legge delega.

Lo schema in esame reca un insieme eterogeneo di disposizioni.

Di seguito, articolo per articolo, una breve sintesi delle disposizioni all'esame delle commissioni parlamentari.

Ci sono punti dello schema di provvedimento su cui desideri chiarimenti? Siamo a tua disposizione

vai su ai.finanzefisco.com

È il primo assistente virtuale AI progettato specificamente per il diritto tributario italiano, con un impianto fondato sui principi costituzionali e sul diritto dell'Unione Europea.

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

L'**articolo 1** modifica, con finalità di coordinamento normativo, le vigenti definizioni di «*familiari a carico*» cui si deve fare riferimento ogniqualvolta una disposizione fiscale richiami i soggetti di cui all'articolo 12 del TUIR, avente ad oggetto disciplina le deduzioni IRPEF per carichi di famiglia. La misura è volta a **neutralizzare gli effetti negativi derivanti da disposizioni normative che hanno circoscritto l'ambito applicativo delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR.** L'intervento normativo consentirà a una platea più ampia di soggetti di poter beneficiare delle agevolazioni fiscali che spettano in relazione ai familiari fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR. Le norme in esame, come anche chiarito dalla Relazione tecnica che accompagna il provvedimento, non introducono nuove agevolazioni, limitandosi a disporre che **le norme fiscali che fanno riferimento ai familiari continuano ad applicarsi anche in assenza del diritto alla detrazione**, per i soggetti già individuati dall'articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui Redditi – TUIR, per i quali la detrazione spettava fino

al 31 dicembre 2024, ovvero gli altri familiari a carico, esclusi gli ascendenti. Rispetto alla formulazione vigente, che si riferisce esclusivamente ai figli, la nuova formulazione della norma viene così riferita anche agli altri familiari a carico, per alcuni dei quali la detrazione è stata abrogata dalla legge di Bilancio per il 2025.

L'**articolo 2** apporta una modifica all'articolo 51, comma 2, lettera *i-bis*) del TUIR, allo scopo di confermare l'esclusione dalle imposte sui redditi per alcune quote di retribuzione corrisposte agli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS; **si tratta, più in dettaglio, delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia** – prevista da norme pensionistiche – **all'accredito contributivo pensionistico per il periodo successivo alla prima decorrenza utile per il pensionamento di anzianità, in caso di domanda del lavoratore.** Si intende coprire una lacuna normativa rispetto al regime fiscale applicabile alle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore iscritto a una forma esclusiva dell'AGO, della facoltà di posticipo del pensionamento prevista dall'art. 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025); in particolare, si chiarisce che dette quote di retribuzione sono escluse dalla tassazione. Come emerge dalla Relazione illustrativa, tale esenzione è stata ritenuta applicabile in via di prassi. Con la modifica in esame si intende dunque disporre l'agevolazione in norma primaria.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA

L'**articolo 3** interviene sulle disposizioni che disciplinano la determinazione del reddito imponibile dei soggetti

passivi IRES, finalizzata a rafforzare il principio di avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili. Nello specifico, il principio di derivazione rafforzata è reso applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, dunque non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Inoltre, si estende l'ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili, dunque non più solo a quelle realizzate tra soggetti che adottano principi contabili differenti o che hanno obblighi informativi di bilancio differenti. Si ricorda che il principio di derivazione rafforzata estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i principi contabili.

In particolare, il comma 1, è volto ad estendere il regime di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del TUIR anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile. A tali soggetti, di conseguenza, si applicheranno anche tutte le disposizioni di coordinamento emanate in attuazione delle norme contenute nel comma 1-bis dell'articolo 83 del TUIR. Le modifiche apportate dal comma 2, all'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024, sono volte ad includere nell'ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le fattispecie in cui, a seguito di un'operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di

efficacia dell'operazione stessa.

La novella contenuta nello schema, vuole risolvere una criticità presente nell'attuale ambito soggettivo del regime di derivazione rafforzata del reddito imponibile dal risultato del bilancio di cui all'articolo 83 del TUIR. In particolare, per le micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter, il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale (c.d. derivazione rafforzata) è consentito solo ai soggetti che hanno optato per il bilancio ordinario (bilancio ex articolo 2435 c.c.). In base alla disciplina vigente non possono, dunque, fruire della derivazione rafforzata le micro-imprese che optano per il bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis), ancorché le società che naturalmente redigono il bilancio in forma abbreviata ricadano nell'ambito applicativo della derivazione rafforzata. Con l'articolo 3, comma 1, si interviene a estendere la derivazione rafforzata alle micro-imprese che optano per il bilancio abbreviato di cui all'articolo 2435-bis eliminando tale trattamento difforme in ragione delle caratteristiche del bilancio in forma abbreviata il quale consente la rappresentazione delle informazioni in linea con quello ordinario.

Si ricorda che l'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 192 del 2024 ha introdotto la disciplina del nuovo riallineamento dei valori fiscali e contabili disciplinando espressamente anche le ipotesi in cui la transizione a principi contabili diversi avviene mediante operazioni straordinarie fiscalmente neutrali. Le suddette norme, a seguito di operazioni di riorganizzazione tra soggetti che adottano principi contabili diversi (o tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti), consentono di:

- riallineare con il metodo del saldo globale, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n.

192 del 2024, tutte le divergenze tra i valori contabili e fiscali che emergono;

- in alternativa, resta ferma la facoltà di riallineare:
 - le singole fattispecie (in termini di diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali), ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del d.lgs. n. 192 del 2024;
 - i maggiori valori iscritti sugli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento (applicando la disciplina dell'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR).

Nell'ambito della disciplina attuale sono, tuttavia, emerse criticità interpretative circa la possibilità di avvalersi della disciplina del riallineamento anche nelle ipotesi in cui, a seguito di un'operazione di riorganizzazione, si realizzi, seppur mantenendo il medesimo set di regole contabili, una modifica ai criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale adottati in bilancio, prima del momento di efficacia dell'operazione stessa. Con le modifiche previste dall'**articolo 3, comma 2, si include nell'ambito di applicazione della disciplina del nuovo riallineamento anche le suddette fattispecie, risolvendo le relative criticità interpretative.**

L'articolo 4 modifica il **trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili**. Nello specifico, per **i soggetti che sottopongono il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti** assumono rilevanza fiscale – IRES ed IRAP –, anche in deroga alle altre disposizioni, **gli errori contabili non rilevanti a specifiche condizioni**. In particolare, essi rilevano se: la correzione è stata effettuata entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo; la correzione è stata effettuata prima che i

soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non sia negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi. In sostanza, la disposizione dell'**articolo 4** si propone di **circoscrivere l'ambito applicativo della disciplina del riconoscimento fiscale della correzione degli errori contabili** riducendo, altresì, le possibili aree di incertezza connesse all'individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

L'articolo 4 interviene a restringere e semplificare l'ambito applicativo della disciplina della correzione degli errori contabili che permette, allo stato attuale, di attribuire rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili (rilevanti e non rilevanti), seppur nel limite di quelle correzioni rilevate entro gli ordinari termini per lo svolgimento dell'attività di controllo.

Sin dall'introduzione della disciplina, sono sorti dubbi interpretativi circa il suo ambito oggettivo di applicazione, ossia a quali tipologie di errori contabili fosse applicabile. Inoltre, l'ampiezza dei termini entro cui è possibile effettuare validamente la correzione potrebbe determinare incertezza in relazione all'individuazione delle corrette qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali delle operazioni aziendali, ai fini della determinazione della base imponibile.

Al fine di superare le suddette criticità l'articolo 4 interviene a:

- limitare la possibilità di effettuare la correzione entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
- limitare l'ambito oggettivo di applicazione ai soli errori non rilevanti (senza alcuna distinzione in relazione all'oggetto della correzione).

Ai sensi dell'**articolo 5**, le disposizioni aventi ad oggetto l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili, di cui all'articolo 3, **si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.** Le disposizioni in materia di trattamento fiscale degli errori contabili, di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, **si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.**

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'**articolo 6** novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 209 del 2023, recante la disposizione quadro **in materia di misure fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato**. Sono in particolare, modificate le condizioni alle quali sono riconosciute, ai soggetti lavoratori autonomi e agli imprenditori con sede o stabile organizzazione nel territorio dello Stato, le misure fiscali che presentano i requisiti di compatibilità con la disciplina in tema di aiuti di Stato contenuta nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea. Più in dettaglio, viene chiarito che la disciplina in esame **riguarda esclusivamente le misure fiscali che costituiscono**

aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e non anche quelli di carattere generale. Inoltre si sostituisce il riferimento ai soli «*incentivi*» con il più generico riferimento alle misure fiscali al fine di ricomprendere anche gli aiuti aventi finalità diversa; a titolo esemplificativo, agli aiuti con finalità di ristoro concessi per i danni provocati dalle calamità naturali. **Il comma 2, specifica che tali condizioni si applicano anche agli “incentivi fiscali” esistenti**

L'**articolo 7** apporta modifiche alla **disciplina della *global minimum tax*** con riferimento al calcolo dell'imposizione integrativa dovuta per un Paese; introduce nuove sanzioni in caso di violazione degli obblighi informativi e introduce novità, altresì, in materia di imposte anticipate, imposte differite e immobilizzazioni trasferite. La disposizione modifica e integra le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (*Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale*). L'obiettivo perseguito consiste nel garantire un livello minimo di imposizione fiscale per i grandi gruppi multinazionali e nazionali, assicurando, al contempo, la coerenza dell'ordinamento interno con l'approccio concordato in sede OCSE. In particolare, l'intervento normativo recato dall'articolo 7 si articola in: i) adeguamenti tecnici e definitori; ii) modifiche agli aspetti sanzionatori riguardanti gli obblighi di notifica. La prima categoria di interventi è caratterizzata dalle integrazioni all'articolo 34, comma 5, e all'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 209/2023 che sono necessarie per l'adeguamento tecnico della normativa nazionale ai chiarimenti forniti dall'OCSE con la Guida Amministrativa pubblicata a gennaio 2025. Tali modifiche non introducono misure sostanziali ma chiariscono e limitano l'ambito applicativo di alcuni benefici previsti dalla vigente normativa, escludendo comportamenti arbitrari e preservando il gettito della *Global minimum tax*. La modifica dell'allegato A del d.lgs. n. 209 del 2023, con cui

si introduce, al numero 33-*bis*), la definizione di “imposte rilevanti semplificate”, è meramente funzionale alla disposizione del citato articolo 34, comma 5. La seconda categoria di modifiche ha ad oggetto l’articolo 51, comma 9, del Decreto Legislativo n. 209/2023 ed è finalizzata a correggere un refuso e a rendere più proporzionali ed eque le sanzioni previste per l’omessa, ritardata, errata o incompleta notifica prevista nel citato articolo 51, comma 4, del Decreto Legislativo n. 209/2023. Si tratta di un obbligo informativo che consiste nel comunicare all’Agenzia delle entrate l’eventuale impresa del gruppo che è stata designata a presentare la Comunicazione Rilevante per conto del soggetto italiano, tenuto a tale adempimento nel nostro Paese.

CAPO IV – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASI IMPONIBILI DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO

L’articolo 8 reca disposizioni in tema di **determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro**. In particolare, la novella affida la determinazione di alcuni criteri rilevanti per la formazione della predetta base imponibile a decreti del Ministero dell’economia e finanze, in luogo di atti del Ministro, allo scopo di precisare che le norme di rango secondario sono atti di natura amministrativa e non, invece, di natura politico-amministrativa.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

L'**articolo 9** apporta modifiche di coordinamento alla disciplina dell'interpello probatorio, necessarie a seguito delle novelle dell'articolo 11 dello Statuto del contribuente operate con il decreto legislativo n. 219 del 2023, attuativo della legge delega. **Inoltre, la disposizione modifica la disciplina sull'interpello per il superamento delle presunzioni sui vincoli relativi ai requisiti soggettivi del gruppo IVA.** In particolare, si sostituisce il riferimento all'interpello probatorio con quello allo *«specifico interpello diretto a ottenere la valutazione della sussistenza delle condizioni e la valutazione degli elementi probatori per l'applicazione del regime opzionale per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia»*.

L'**articolo 10** modifica lo **Statuto del contribuente in materia di tutela del medesimo avverso le attività delle amministrazioni finanziarie**. In particolare: si chiarisce che il termine di 60 giorni, concesso al contribuente per presentare controdeduzioni e accedere al fascicolo, è unitario, non separato tra le due attività; si estende l'autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori; si elimina il riferimento agli enti privati tra i soggetti legittimati a richiedere la consulenza giuridica e, da ultimo, si regola l'inammissibilità dell'istanza di interpello a seguito di richiesta di consultazione semplificata.

Il **comma 1, lettera a)**, modifica l'**articolo 6-bis**, comma 3, primo periodo, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) in tema di **contraddittorio con l'amministrazione finanziaria**. Si specifica che il termine di sessanta giorni per le controdeduzioni allo schema d'atto e l'accesso al fascicolo è da intendersi **«complessivamente»**. In altre parole, il contribuente non ha a disposizione

sessanta giorni **per l'accesso al fascicolo e l'estrazione di copia** e altri sessanta giorni **per la presentazione di osservazioni**. Il **termine** si riferisce **all'insieme delle due operazioni**, introducendo anche una modifica di coordinamento.

L'articolo 6-bis comma 3, nella sua formulazione vigente dispone che, per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo [***tale termine, a seguito della modifica introdotta, è da considerarsi complessivamente inteso, nei termini sopra descritti***]. L'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

CAPO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

L'**articolo 11** modifica la disciplina – contenuta negli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 – che regola la nomina, **la revoca e l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni degli ufficiali della riscossione**. In particolare, il novellato articolo 42

prevede che, ferme restando le abilitazioni già conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione siano nominati dal rappresentante legale dell'agente della riscossione, tra i dipendenti del medesimo agente, in base a specifiche valutazioni circa le effettive esigenze del sistema di riscossione. La novella, inoltre propone di espungere: le disposizioni inerenti alle modalità di indizione degli esami per l'abilitazione, le quali prevedono che tali esami siano indetti senza seguire una scansione temporale predeterminata; le disposizioni concernenti la revoca dell'ufficiale da parte del concessionario. Quanto all'articolo 43 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ne viene riproposto il contenuto, con la precisazione che l'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, coerentemente con l'attuale competenza territoriale dell'agente della riscossione. Riguardo alla revoca dell'agente della riscossione, il provvedimento mantiene tale competenza in capo al prefetto, espungendo però la disposizione che prevede che la revoca possa essere effettuata anche su segnalazione dell'ufficio competente del Ministero delle finanze.

CAPO VII – DISPOSIZIONI IN MATERIA IN MATERIA DOGANALE E DI ACCISE

L'articolo 12 modifica talune disposizioni relative alla confisca delle merci di contrabbando. Oltre a introdurre modifiche di coordinamento, la disposizione in esame prevede che la confisca non si applichi in caso di estinzione del reato, salvi i casi in cui le merci oggetto dell'illecito siano soggette al divieto di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione. Si prevede, altresì, che le merci confiscate in via amministrativa possano essere

restituite al trasgressore previo pagamento delle somme dovute, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'**articolo 13** raggruppa le misure delle aliquote sul gas naturale, distinte per i diversi impieghi, nell'allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, Testo Unico Accise, senza modificarne l'importo.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI RELATIVE AI TESTI UNICI DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI, DEI TRIBUTI ERARIALI MINORI, DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E IN MATERIA DI VERSAMENTI E DI RISCOSSIONE

Articolo 14, comma 1 (*Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento*), comma 2 (*Deroga relativa all'imposta sulle assicurazioni obbligatorie RC auto per la regione Sicilia*), comma 3 (*Modifiche al codice di giustizia tributaria*), comma 4 (*Modifiche al testo unico in materia di versamenti e di riscossione*)

L'**articolo 14** ripropone, nell'ambito del testo unico delle sanzioni tributarie e amministrative, **la disciplina del ravvedimento speciale, attualmente vigente, anche per ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria nelle ipotesi in cui non siano state operate ovvero non siano stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini di legge.** La norma inoltre esclude che le disposizioni sull'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si applichino alla Regione Siciliana. Al riguardo rammenta che la pronuncia della Corte costituzionale n. 97 del 2013 ha chiarito che, essendo l'imposta sulle assicurazioni

obbligatorie contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore un tributo erariale, essa rientra nel novero delle entrate che spettano, in virtù dello Statuto della Regione Siciliana, alla regione medesima. **L'articolo apporta poi modifiche al codice di giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024, in materia di competenza territoriale degli organi giudiziari e di deposito, nel giudizio di appello, degli atti di conferimento del potere ai fini di verificare la legittimità delle sottoscrizioni degli atti.** La norma detta, poi, disposizioni aventi natura di coordinamento normativo. Sono poi apportate novelle al Testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025. Oltre ad alcune modifiche di coordinamento, novellando l'articolo 154 del Testo unico si prevede la possibilità di proporre opposizione – come regolata dal codice di procedura penale – **nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo.**

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

L'**articolo 15** prevede infine che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

[Link al testo dell'atto trasmesso \(Atto n. 292\) alle commissioni parlamentari, della Relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell'analisi tecnico-normativa \(ATN\) e dell'analisi di impatto della regolazione \(AIR\)](#)